

(N. 54)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948 (V. Stampato N. 50-Urgenza)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)

col Ministro del Commercio con l'estero
(MERZAGORA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 4 AGOSTO 1948

Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America,
in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre
1947, n. 1747.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati

nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennità in lire prevista al paragrafo 8 dell'articolo 1 del *Memo-randum* d'intesa concernente il regolamento di determinati *claims* del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.

Tale indennità può essere richiesta nei casi in appresso:

a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati

tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonchè per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni così divulgate;

b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso — nel periodo dal 1° settembre 1939 al 31 dicembre 1945 — di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al *Memorandum* d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni *claims* di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Dall'indennità prevista all'articolo 1 della presente legge debbono detrarsi le somme che gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze, non gravate da canoni e non esclusive, concesse dal detto Governo.

Nel computo del danno deve tenersi debito conto dei benefici eventualmente derivanti dalle disposizioni contenute nell'allegato XV, lettera a), del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 3.

Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

All'interessato è concesso altresì un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.

Art. 4.

Per quanto non è disposto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940,

n. 1543, e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 6.

In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facoltà, su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.

Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in più, nonchè per il recupero delle somme di cui all'articolo 2, procederà alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'articolo 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.

Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI